ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

# Art. 12

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio-decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni ed aggiunte.

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi |
| Estremi | Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it